

Torino lì, 24 luglio 2017

Egregi Clienti  
Loro Sedi

### **CIRCOLARE N. 3/2017**

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 3/2017 composta dalla rubrica:

❖ **1. Comunicazioni da Vernerero & Partners STP e Data Logos & Partners**

*1.1 PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE*

*1.2 SPLIT PAYMENT*

*1.3 JOBS ACT AUTONOMI*

❖ **2. Temi di approfondimento**

*2.1 MANOVRA CORRETTIVA*

❖ **3. Questioni “in evidenza”**

*3.1. RIMBORSO SPESE TELEFONIA AL LAVORATORE DIPENDENTE*

*3.2 COSTI AUTO 2017*

❖ **4. Scadenario**

**Vi informiamo inoltre che la chiusura estiva osserverà il seguente calendario:**

<b>Vernerero &amp; Partners Tax – Legal STP srl</b>	<b>Dal 7 agosto al 3 settembre 2017</b>
<b>Data Logos &amp; Partners srl</b>	<b>Dal 7 agosto al 3 settembre 2017</b>

Dal 4 settembre 2017 riprenderanno quindi tutte le attività.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Vernerero & Partners Tax – Legal STP srl

Data Logos & Partners srl

## 1. COMUNICAZIONI DA VERNERO & PARTNERS STP E DATA LOGOS & PARTNERS

### 1.1 PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE

Con un Comunicato Stampa in data 20 luglio (quindi in data ampiamente successiva alla scadenza prevista) il Ministero dell'Economia e Finanze ha annunciato che, per i titolari di reddito d'impresa, compresi i soci ai quali è attribuito il reddito della società partecipata, slitta al 20 luglio 2017 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016 e il versamento del primo acconto 2017.

Nel Comunicato si precisa che la posticipazione è prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato firmato nella stessa data ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dal 21 luglio al 20 agosto 2017 (lunedì 21 essendo il 20 domenica) i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

La proroga non riguarda i professionisti e i contribuenti non titolari di reddito d'impresa.

Per effetto della proroga, i contribuenti titolari di reddito d'impresa dovranno rivedere anche il calendario delle rate, con rideterminazione degli interessi sulla base delle nuove scadenze.

La proroga consentirà ai contribuenti, titolari di reddito d'impresa, che hanno pagato dal 1° luglio al 20 luglio con lo 0,40% in più, di recuperare la maggiorazione perché non più dovuta.

*Alla proroga dei versamenti, si devono aggiungere altri differimenti che sono in via di definizione: è infatti allo studio del MEF un decreto che sposterebbe la scadenza dei termini per l'adesione alla Voluntary Disclosure, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e 770, le comunicazioni dei dati delle fatture (primo semestre 2017).*

*Si deve attendere l'ufficializzazione di questi rinvii annunciati.*

### 1.2 SPLIT PAYMENT

Nel tema di approfondimento della presente circolare riguardante la "manovra correttiva" si evidenzia come il D.L. 50/2017 abbia modificato a decorrere dal 1° luglio l'ambito applicativo dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.

In particolare è stato esteso il meccanismo dello *split payment* ai professionisti ed è stato ampliato il campo dei destinatari: il recentissimo D.M. del 13 luglio 2017, stabilisce che la disciplina dello *split payment* si applica, per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, a quelle destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria. Pertanto, occorre far riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), non considerando i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi".

In pratica, in base alle indicazioni fornite nella relazione illustrativa al nuovo decreto, rientrano nell'ambito della scissione dei pagamenti:

- i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco contenuto nel comunicato dell'ISTAT che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno;
- le Autorità indipendenti;
- in ogni caso, i soggetti di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (ossia le Amministrazioni dello Stato, le aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, eccetera, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI);
- le Amministrazioni autonome.

Le nuove disposizioni contenute nel D.M. 13 luglio 2017 trovano applicazione relativamente alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto stesso. Tuttavia, per tener conto di eventuali comportamenti pregressi già in linea con le nuove regole, sono fatte salve le condotte dei soggetti, fornitori ed acquirenti, che hanno assoggettato allo *split payment* le fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Infine, relativamente alle società controllate dalla Pubblica Amministrazione e alle società quotate incluse nell'Indice FTSE MIB, il Dipartimento delle Finanze ha reso noto sul proprio sito di aver provveduto a revisionare gli elenchi che sono ora disponibili sul sito del MEF.

Il Dipartimento delle Finanze provvederà successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi, a seguito di indicazioni da parte dei soggetti interessati, entro il 19 luglio 2017, di eventuali mancate od errate inclusioni.

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia quelli effettuati in ambito non commerciale (ossia nella veste istituzionale) che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti:

- si applica alle sole operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori;
- non si applica alle operazioni (ad esempio, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;
- non si applica alle operazioni comprese in regimi speciali Iva, quali i regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d'asta), il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio, il regime speciale agricolo, il regime forfetario delle associazioni sportive dilettantistiche e quello delle attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggianti.

In base al meccanismo della scissione dei pagamenti, quindi:

- le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'Erario, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i fornitori emettono la fattura con l'evidenza dell'IVA e con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "*split payment*" ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- gli stessi fornitori operano la registrazione delle fatture emesse (annotandole in modo distinto in un'apposita colonna, ovvero mediante appositi codici) riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo.

L'immediata conseguenza pratica per il professionista e per l'azienda è la mancata corresponsione da parte del proprio cliente dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare per i soggetti interessati anche dall'applicazione della ritenuta alla fonte l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterà sia la trattenuta della ritenuta d'acconto sia quella dell'iva.

Al fine di identificare i clienti rientranti nelle casistiche di cui sopra, non sempre facilmente individuabili, sarà possibile richiedere all'acquirente/committente l'emissione di una dichiarazione/documento attestante la propria riconducibilità ai soggetti cui si applica il meccanismo dello *split payment*.

### **1.3 JOBS ACT AUTONOMI**

È stato approvato in via definitiva il 10 maggio 2017 il Disegno di Legge denominato “Jobs Act Autonomi” che prevede significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR).

Le nuove disposizioni si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, quindi con effetti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d’imposta 2017.

#### **SPESE ALBERGO / RISTORANTE SOSTENUTE DAL LAVORATORE AUTONOMO**

Ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del TUIR, le spese di albergo / ristorante che il lavoratore autonomo sostiene nell’ambito dell’espletamento della propria attività nel rispetto del principio di inerenza, che non costituiscono spese di rappresentanza, sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare e comunque per un ammontare non superiore al 2% dei compensi percepiti nell’anno.

La nuova formulazione del citato comma 5 dispone ora che detti limiti alla deducibilità delle spese di vitto e alloggio non trovano applicazione (e quindi le spese sono integralmente deducibili) nel caso in cui il lavoratore autonomo:

- sostenga dette spese per l’esecuzione di un incarico;
- riaddebiti analiticamente al committente quanto sostenuto.

Pertanto è riconosciuta la deducibilità integrale delle spese di albergo / ristorante a condizione che le stesse siano sostenute nell’ambito dell’espletamento di un incarico (con possibilità di dimostrare la “connessione” tra la spesa sostenuta e l’espletamento della prestazione resa al cliente) e riaddebitate analiticamente al committente.

Utilizzando tale procedura le spese riaddebitate in fattura concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo; inoltre la norma fa espresso riferimento alle sole spese di albergo / ristorante e quindi non è quindi applicabile ad altre spese quali, ad esempio, le spese di viaggio / trasporto.

#### **SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE**

La norma rinnovata prevede inoltre che tutte le spese relative all’esecuzione dell’incarico conferito al professionista sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Pertanto tali spese non devono essere riaddebitate in fattura dal lavoratore autonomo e poi dedotte in sede di determinazione del relativo reddito, non risultando nella contabilità del professionista e non concorrendo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, ma rappresentando un costo deducibile per il committente.

Si ritiene necessario ed opportuno disporre e conservare la documentazione attestante il conferimento dell’incarico.

#### **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Fino al periodo di imposta 2016 le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale erano deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare.

La nuova norma amplia la possibilità di deduzione delle “spese per la formazione professionale” alle spese di iscrizione a master e corsi di formazione stabilendo la deduzione integrale di tutte tali tipologie di spese entro il limite annuo di euro 10.000.

Vanno ricomprese nel calcolo del tetto massimo annuo anche le spese di viaggio e soggiorno collegate alla formazione (le spese di vitto e alloggio, se sostenute per la partecipazione a master, corsi, convegni o congressi, sono deducibili per intero).

La nota di lettura del D.D.L. specifica che per le associazioni tra professionisti il limite di 10.000 euro deve essere inteso come riferito a ciascun socio o associato: peraltro tale aspetto operativo non è chiaramente specificato nella stesura letterale della norma.

#### **SERVIZI DI CERTIFICAZIONE / ORIENTAMENTO / RICERCA E SOSTEGNO**

Viene introdotta la deducibilità entro il limite annuo di 5.000 euro delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-

imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Si tratta dei servizi prestati da soggetti accreditati al professionista per il suo inserimento nel mercato del lavoro.

#### **ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO PAGAMENTO DEI COMPENSI**

Viene inoltre introdotta la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali.

## **2. TEMI DI APPROFONDIMENTO**

### **2.1 MANOVRA CORRETTIVA**

Sul Supplemento ordinario n. 31/L alla G.U. 23.6.2017, n. 144 è stata pubblicata la Legge 21.6.2017, n. 96, di conversione del D.L. n. 50/2017, contenente *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, c.d. *“Manovra correttiva”*, già oggetto della precedente circolare di Studio.

Evidenziamo di seguito i punti di maggior interesse precisando che in sede di conversione sono state apportate rilevanti modifiche al testo originario del Decreto.

#### **ESTENSIONE SPLIT PAYMENT**

È confermata l'estensione, a decorrere dall'1.7.2017, dello split payment (scissione dei pagamenti) di cui all'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72 anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ai quali ora oltre alla trattenuta alla fonte non sarà corrisposta l'IVA.

È stato altresì previsto che le disposizioni in esame non si applicano agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo, con riferimento alle *“cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico”*.

L'argomento è trattato per esteso al punto 1.1 delle Comunicazioni della presente circolare.

#### **RIMBORSI IN CONTO FISCALE CON PAGAMENTO DIRETTO**

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale saranno pagati direttamente ai contribuenti da parte della struttura di gestione del Mef, evitando così il passaggio intermedio delle somme attraverso gli agenti della riscossione.

#### **MODIFICHE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE**

Si dispone che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero, la detrazione fiscale dell'imposta pagata all'estero è riconosciuta anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. La medesima disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione e agli atti sanzionatori formalizzati nell'ambito della procedura di V.D. purché non ancora definiti alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione.

Si estende, per le attività oggetto di collaborazione volontaria, l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni per attività e investimenti all'estero anche per quanto riguarda l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e l'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti nel territorio dello stato (Ivafe).

#### **DURC E EROGAZIONE DEI RIMBORSI**

È stato previsto che i certificati di regolarità fiscale (c.d. DURC), in caso di definizione agevolata di debiti tributari ex art. 6, D.L. n. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore

della dichiarazione di volersene avvalere presentata entro il 21.4.2017, limitatamente ai carichi definibili oggetto dell'agevolazione.

La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche *"a seguito del mancato, insufficiente, tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute"*.

Il rimborso di imposte / tasse è erogato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari, limitatamente ai carichi definibili. Nel caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, l'erogazione del rimborso è sospesa.

#### **ESERCIZIO DETRAZIONE IVA**

È confermato che, con la modifica dell'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (in luogo del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Conseguentemente viene aggiornato anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali previsto dall'art. 25, D.P.R. n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / bolletta doganale.

È previsto che le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture / bollette doganali emesse dall'1.1.2017.

#### **VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI**

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti annuali per importi superiori a € 5.000, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

In sede di conversione l'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale (mod. IVA TR).

In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo);
- con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione.

È confermata la soppressione del limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito IVA nel mod. F24.

Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Contestualmente detto obbligo è stato esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

In sede di conversione è stato previsto che in presenza di iscrizione a ruolo della somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa altresì la compensazione di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 78/2010 (in base al quale la compensazione orizzontale di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).

In sede di conversione inoltre è previsto che:

- l'utilizzo in compensazione del credito annuale / infrannuale IVA per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo (in precedenza dal sedicesimo giorno) a quello di presentazione della dichiarazione / istanza;

- nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione *“risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili”* il mod. F24 è scartato.

### **REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI**

I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.

In sede di conversione è stata prevista la possibilità di individuare, da parte del MEF, i criteri in base ai quali l’attività di locazione in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, *“avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”*.

Detti contratti possono essere stipulati:

- direttamente dal privato persona fisica;
- tramite soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare;
- tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Con la nuova formulazione della norma in esame il Legislatore ha inteso includere tra i destinatari degli obblighi di seguito esposti, anche i soggetti che forniscono servizi web nell’ambito della locazione immobiliare.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Con riferimento agli adempimenti previsti a carico degli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono detti portali telematici è confermato che gli stessi sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti.

In sede di conversione, il termine di invio dei predetti dati è stato fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono.

È altresì confermato che all’omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000, ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta.

Qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, sono tenuti ad operare una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

In sede di conversione è ora disposto che il soggetto che incassa i canoni / corrispettivi ovvero interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, del contributo di soggiorno di cui all’art. 14, comma 16, lett. e), D.L. n. 78/2010, nonché di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

### **CESSIONE DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Si interviene sulla disciplina delle detrazioni di imposta spettanti in relazione a interventi di miglioramento dell’efficienza energetica nei condomini. Nello specifico, in relazione ai contribuenti che si trovano nella *no tax area* (pensionati, dipendenti e autonomi) si ampliano le possibilità di cessione delle detrazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

In particolare:

- si estende, in relazione alla cedibilità, l’arco temporale entro il quale possono essere effettuate spese di riqualificazione energetica ammesse al beneficio fiscale per i predetti soggetti (si tratta delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021);
- si precisa che per la cedibilità della detrazione, la condizione di incapienza deve sussistere nell’anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi;
- si consente la cessione del credito anche in favore di soggetti privati diversi dai fornitori (ad esempio banche e intermediari finanziari) con facoltà di successiva cessione.

I cessionari beneficiano di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in 10 quote annuali di eguale importo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

### **RIDETERMINAZIONE ACE**

In luogo della modifica della modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio (incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010), in sede di conversione è stata prevista la riduzione del relativo coefficiente che ora risulta così determinato:

- 1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%);
- 1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).

L'acconto IRES 2017 va ricalcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo coefficiente dell'1,6%.

### **PIGNORAMENTI IMMOBILIARI**

È confermato che l'Agente della Riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all'art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall'abitazione principale, non siano superiori a € 120.000.

### **STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA**

È confermato che, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 718, Finanziaria 2015, l'aumento delle aliquote IVA è rivisto come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

### **INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)**

È prevista l'introduzione dei nuovi "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA) in luogo degli attuali studi di settore, al fine di:

- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

I nuovi Indici:

- sono elaborati con una metodologia basata su un'analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta;
- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;
- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

È prevista la possibilità di adeguarsi in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tale adeguamento rileva anche ai fini IRAP e IVA. Per l'IVA va applicata l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

L'adeguamento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Gli Indici sono approvati dal MEF con un apposito Decreto da emanare entro il 31.12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati (eventuali integrazioni sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate).

L'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, individua le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli Indici ovvero ne deve essere effettuata la revisione.

Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 il predetto Provvedimento va emanato entro il 22.9.2017 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione).

Gli Indici non sono applicabili ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

- ha iniziato / cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 4, comma 1, TUIR di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo Decreto di approvazione o revisione.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli Indici, determinati anche per effetto dell'adeguamento, è previsto il seguente regime premiale:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente al credito IVA per la compensazione di importi non superiori a € 50.000 annui e alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a € 20.000 annui;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30, Legge n. 724/94 anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2, D.L. n. 138/2011;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell'accertamento previsti dagli artt. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73, con riferimento al reddito d'impresa / lavoro autonomo, e 57, comma 1, D.P.R. n. 633/72;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38, D.P.R. n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

L'Agenzia delle Entrate e la G.d.F., nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli Indici e delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici, o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000.

In caso di omessa comunicazione l'Agenzia può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA ai sensi, rispettivamente, dell'art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/73 e 55, D.P.R. n. 633/72.

Ai contribuenti, cui si applicano gli ISA, è richiesta l'indicazione in dichiarazione, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, dei dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l'applicazione degli stessi.

#### **COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO**

È estesa anche al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

#### **RECLAMO E MEDIAZIONE**

È confermato l'aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI**

È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

In sede di conversione è previsto che ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31.8.2017, l'applicazione delle norme in materia di definizione agevolata alle controversie tributarie in cui lo stesso è parte.

In sede di conversione è previsto che sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro il 24.4.2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Si prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di 3 rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a 2.000 euro.

Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30.9.2017.

Va tenuto presente che:

- per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40%, è fissata al 30.11;
- per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al residuo 20%, è fissata al 30.6.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Per ciascuna controversia autonoma entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.10.2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24.4.2017 fino al 30.9.2017.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31.7.2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

La definizione perfezionata da un coobbligato "giova" in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

### **SOSPENSIONE CONIO MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI**

È prevista la sospensione dall'1.1.2018 del conio delle monete da 1 a 2 centesimi di euro.

È inoltre previsto l'arrotondamento, durante il periodo di sospensione, degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino nel caso di pagamento in contanti di importi in euro costituenti un autonomo importo monetario complessivo da pagare.

### **NUOVI "VOUCHER" E NUOVO REGIME DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI**

È introdotta una nuova tipologia contrattuale relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno:

- per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500.

Possono utilizzare le prestazioni in esame:

- le persone fisiche "private" per attività quali:
  - piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio / pulizia / manutenzione;
  - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità,
  - insegnamento privato supplementare;

- gli utilizzatori (comprese le imprese) che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:
  - pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
  - giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
  - persone disoccupate, come definite dall'art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;
  - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
  - nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  - per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  - per attività di solidarietà, in collaborazioni con altri Enti pubblici o associazioni di volontariato;
  - per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili tramite una piattaforma informatica gestita dall'INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro. Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato.

Nel caso in cui l'utilizzatore della prestazione sia:

- una persona fisica privata, la piattaforma informatica INPS consente l'acquisto di un libretto nominativo prefinanziato (c.d. Libretto famiglia) contenente titoli di pagamento di un valore nominale di € 10 per prestazioni non superiori ad un'ora;
- un soggetto diverso dalle persone fisiche, si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale attivabile mediante il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale.

Va infine evidenziato che i compensi erogati per prestazioni occasionali sono:

- esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;
- sono computabili fino alla determinazione del reddito necessario al fine del rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno.

### **RISERVE IRI ALL'USCITA DEL REGIME**

È confermato che, con l'aggiunta del nuovo comma 6-bis all'art. 55-bis del TUIR, in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore / collaboratori / soci.

In tal caso è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%.

## **3. QUESTIONI "IN EVIDENZA"**

### **3.1 RIMBORSO SPESE TELEFONIA AL LAVORATORE DIPENDENTE**

Con la risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei rimborsi che i datori di lavoro possono riconoscere ai propri dipendenti quando questi utilizzano per esigenze lavorative il proprio telefono cellulare.

Qualora l'impresa metta a disposizione dei dipendenti telefoni, sostenendo sia il costo di acquisto sia le relative spese di gestione, e l'utilizzo sia esclusivamente per finalità aziendali, in capo al dipendente non si genera alcuna imponibilità fiscale.

In capo al datore di lavoro i costi telefonici sono deducibili nel limite dell'80% del costo sostenuto.

Quando invece viene chiesto al personale dipendente di utilizzare il proprio telefono cellulare, con rimborso da parte del datore di lavoro della quota di costo sostenuto imputabile alle finalità aziendali, la rilevanza fiscale è differente e questa situazione è stata oggetto di analisi nella risoluzione n. 74/E/2017.

In particolare, la situazione esaminata è la seguente:

- il telefono viene acquistato dal dipendente a sua scelta e a sue spese;
- il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e tutte le spese sono quindi da lui direttamente sostenute;
- il datore di lavoro rimborsa al lavoratore una quota di costo sostenuto.

Nel caso esaminato, vista la difficoltà di determinare l'effettivo utilizzo aziendale, il datore di lavoro si accorderebbe con il dipendente per un rimborso pari al 50% del costo sostenuto dal dipendente.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate quale rimborso forfetario dei costi sostenuti dai dipendenti per l'utilizzo del telefono cellulare.

Infatti, a parere dell'Agenzia, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nel caso in cui tale criterio sia stato previsto dal legislatore; diversamente (ossia se il legislatore non ha indicato un criterio forfetario), i costi sostenuti dal dipendente *"devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente"*.

### **3.2 COSTI AUTO 2017**

Il Consiglio UE con la decisione 2016/1982 ha autorizzato l'Italia a prorogare la detraibilità dell'IVA del 40% sulle autovetture utilizzate dalle imprese o dai professionisti e consente di fruire ancora dell'agevolazione nel triennio 2017/2019.

A seguito della nuova proroga, pertanto, nel 2017 restano in vigore le attuali regole per i veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose.

#### **Regole di detraibilità IVA**

In base al regime attuale (D.P.R. 633/72, art. 19 bis 1), la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore è ammessa in misura pari:

- al **100%** se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa ovvero formano oggetto dell'attività propria d'impresa.  
È possibile, per esempio, detrarre integralmente l'Iva sull'acquisto/importazione di:
  - veicoli utilizzati come taxi;
  - veicoli delle autoscuole;
  - veicoli delle società di leasing e noleggio;
  - veicoli commercializzati da concessionarie;
  - veicoli utilizzati dai dipendenti a fronte di pagamento di corrispettivo;
- al **40%** se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente per l'attività d'impresa. La detrazione dell'Iva al 40% è una deroga al principio comunitario della detraibilità integrale. Lo Stato italiano, infatti, ha ottenuto dal Consiglio europeo, fin dal 2007, l'autorizzazione a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell'Iva sull'acquisto e sull'importazione delle auto aziendali.

## **Regole di deducibilità**

I veicoli utilizzati dalle imprese si distinguono in due categorie: veicoli a deducibilità integrale e veicoli a deducibilità limitata. I primi sono disciplinati dall'art. 164, c. 1, lett. *a)*, i secondi dall'art. 164, c. 1, lettere *b)* e *b-bis)* del Tuir.

Tutti i veicoli aziendali acquisiti in proprietà o in leasing tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 possono beneficiare dei cosiddetti "super ammortamenti" introdotti dalla Legge di stabilità 2016. L'agevolazione consiste nella possibilità di incrementare del 40% il costo di acquisizione dei veicoli ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, fermi restando i limiti percentuali di deducibilità previsti dall'art. 164 del Tuir<sup>1</sup>. L'agevolazione non si applica agli autoveicoli acquisiti mediante leasing operativo (senza possibilità di optare per il riscatto) e noleggio.

### **Veicoli a deducibilità integrale**

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono integralmente deducibili nei seguenti casi tassativamente indicati dall'art. 164, c. 1, lett. a):

- veicoli usati esclusivamente come beni strumentali, ossia veicoli indispensabili per lo svolgimento dell'attività, senza i quali l'attività non è neppure configurabile. È il caso, per esempio, delle autovetture per le imprese di autonoleggio e per le autoscuole;
- veicoli adibiti ad uso pubblico, ossia veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuto da un atto proveniente dalla pubblica amministrazione, come, per esempio, le autovetture utilizzate dai tassisti o dalle imprese che effettuano attività di noleggio con conducente.

Sono, inoltre, integralmente deducibili, le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non ricompresi nell'art. 164, c. 1, lett. a), a condizione che siano inerenti all'attività d'impresa. Si tratta di veicoli strumentali per natura, come, per esempio, gli autocarri.

### **Veicoli a deducibilità limitata**

Qualora l'azienda detenga i veicoli a titolo di proprietà, si applicano due limiti:

1. il limite percentuale di deducibilità del 20%;
2. il limite sul costo di acquisto che varia a seconda del tipo di veicolo ed è pari a:
  - euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;
  - euro 4.131,66 per i motocicli;
  - euro 2.065,83 per i ciclomotori.

Il costo di acquisto rilevante per verificare il superamento del suddetto limite è il costo del veicolo comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l'Iva indetraibile e la tassa di immatricolazione.

### **"Super ammortamenti" (acquisti effettuati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016)**

I veicoli aziendali a disposizione acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 possono beneficiare dei "super ammortamenti". Per i veicoli a disposizione acquistati in tale periodo il limite sul costo di acquisto aumenta del 40% diventando pari a:

- euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan;
- euro 5.784,32 per i motocicli;
- euro 2.892,16 per i ciclomotori.

Resta immutato il limite percentuale di deducibilità (20%).

### **Veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti (art. 164, c. 1, lett. b-bis)**

Gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti beneficiano di un regime più favorevole di quello ordinario, in quanto la percentuale di deducibilità delle spese è pari al 70% e inoltre non esiste un limite al costo di acquisizione del veicolo.

Il limite del 70% si applica:

- sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione (acquisito, leasing, noleggio);

---

<sup>1</sup> Per i veicoli che costituiscono beni ad utilizzo esclusivamente strumentale, e quindi a deducibilità integrale, il super ammortamento vale anche per il 2017.

- sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).

Per poter beneficiare di tale regime di deducibilità è necessario, però, che siano soddisfatte le seguenti condizioni (circolare n. 48/1998 del Ministero delle Finanze):

- l'uso dell'auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente e non deve essere occasionale;
- l'auto deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d'imposta del datore di lavoro; l'assegnazione può essere anche discontinua ed è possibile cumulare i giorni di utilizzo da parte di più dipendenti;
- l'assegnazione deve risultare da idonea documentazione (per esempio da una clausola del contratto di assunzione o da un contratto di comodato).

Agli autoveicoli acquisiti in proprietà o leasing tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 e assegnati in uso promiscuo ai dipendenti è possibile applicare i "super ammortamenti". In tal caso, non essendo previsto un limite sul costo di acquisizione, l'impresa potrà dedurre complessivamente il 70% del costo di acquisizione incrementato del 40%.

### **Veicoli utilizzati da professionisti e agenti**

I lavoratori autonomi deducono le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli applicando gli stessi limiti di deducibilità previsti per le imprese (art. 164, c. 1, lett. b):

- limite percentuale del 20%,
- limite sul costo di acquisizione del veicolo pari a euro 18.075,99 (a titolo di proprietà, leasing o noleggio), ma possono dedurre le spese relative a un solo veicolo (negli studi associati è ammesso alla deduzione un veicolo per ogni professionista).

Gli agenti, invece, possono beneficiare di regole di deducibilità più favorevoli:

- il limite percentuale di deducibilità è fissato all'80%;
- il limite sul costo di acquisto delle autovetture è fissato pari a euro 25.822,84. I limiti sul costo di acquisto di autocaravan, motocicli e ciclomotori sono invece uguali a quelli previsti per le imprese (rispettivamente pari a euro 18.075,99, 4.131,66 e 2.065,83).

È possibile applicare i "super ammortamenti" anche ai veicoli acquisiti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 da professionisti e agenti, per i quali quindi i limiti sul costo di acquisizione aumentano del 40%.

In particolare, per i veicoli acquisiti dai professionisti, i limiti diventano:

- euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan;
- euro 5.784,32 per i motocicli;
- euro 2.892,16 per i ciclomotori.

Per i veicoli acquisiti dagli agenti, i limiti diventano:

- euro 36.151,14 per le autovetture
- euro 25.306,39 per gli autocaravan;
- euro 5.784,35 per i motocicli;
- euro 2.892,16 per i ciclomotori.

Restano immutati i limiti percentuali di deducibilità (20% per i professionisti, 80% per gli agenti).

### **Spese di impiego dei veicoli**

Le spese di impiego degli autoveicoli (es.: carburante, assicurazione, bollo auto, parcheggio, pedaggi autostradali, lavaggio) seguono la regola di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono. Pertanto tali spese, qualunque sia il modo di acquisizione del veicolo (proprietà, leasing, noleggio), sono deducibili:

- al 100% se il veicolo è utilizzato esclusivamente come bene strumentale o è adibito ad uso pubblico (art. 164, c. 1, lett. a);
- al 70% se il veicolo è assegnato in uso promiscuo ai dipendenti (art. 164, c. lett. b-bis);
- al 20% se il veicolo non è assegnato (art. 164, c. 1, lett. b).

Le spese di impiego dei veicoli non sono soggette a limiti d'importo.

## **Autoveicoli - Sintesi riepilogativa (anno 2017)**

### **Autovetture utilizzate esclusivamente come strumentali nell'esercizio dell'impresa**

#### **Detrazione Iva**

Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

#### **Deducibilità del costo**

Deducibile intero ammontare imponibile dell'acquisto più oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti), tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

#### **Leasing**

Canoni interamente deducibili nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite risconti), tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

#### **Noleggio**

Deducibilità al 100% nel limite dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio, in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

### **Autovetture non utilizzate esclusivamente come strumentali nell'esercizio dell'impresa**

#### **Detrazione Iva**

Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

#### **Deducibilità del costo**

Deducibile della misura del 20% del valore di acquisto (imponibile più oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile), tenendo presente sia il limite massimo di € 18.075,99 (tramite imputazione a titolo di ammortamento), sia che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

#### **Leasing**

Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta, compresa Iva non detraibile, nel rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite risconti) e nei limiti della percentuale di deducibilità:  $[(€ 18.075,99 \times 20 \times 100) : \text{costo sostenuto dal concedente} + \text{Iva non detraibile per l'utilizzatore}]$ , tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

#### **Noleggio**

Deducibile nella misura del 20% dell'intero ammontare del valore del noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 3.615,20.

### **Autovetture di agenti e rappresentanti di commercio**

**Detrazione Iva**

Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.

**Deducibilità del costo**

Deducibile della misura del 80% del valore di acquisto (imponibile più oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile), tenendo presente sia il limite massimo di 25.822,84 (tramite imputazione a titolo di ammortamento), sia che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

**Leasing**

Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta, nel rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite risconti), e nei limiti della percentuale di deducibilità:  $[(€ 25.822,84 \times 80 \times 100)$ : costo sostenuto dal concedente + Iva non detraibile per l'utilizzatore], tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

**Noleggio**

Deducibile nella misura del 80% dell'intero ammontare del valore del noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 5.164,57.

**Autoveicoli dell'esercenti arti e professioni****Detrazione Iva**

Deducibile della misura del 20% del valore di acquisto (imponibile più oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile), tenendo presente sia il limite massimo di € 18.075,99 (tramite imputazione a titolo di ammortamento), sia che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

**Deducibilità del costo**

Deducibile della misura del 20% del valore di acquisto (imponibile più oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile), tenendo presente sia il limite massimo di € 18.075,99 (tramite imputazione a titolo di ammortamento), sia che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

**Leasing**

Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta, compresa Iva non detraibile, nel rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite risconti), e nei limiti della percentuale di deducibilità:  $[(€ 18.075,99 \times 20 \times 100)$  : costo sostenuto dal concedente + Iva non detraibile per l'utilizzatore], tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super ammortamento nella misura del 140%.

**Noleggio**

Deducibile nella misura del 20% dell'intero ammontare del valore del noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 3.615,20.

**31 luglio 2017**

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2017.
- ❑ Invio telematico del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione relativamente all'Iva del secondo trimestre 2017.
- ❑ Invio telematico del modello 770/2017 relativo al 2016.

Per effetto della "proroga di ferragosto" introdotta a regime, gli adempimenti fiscali e i versamenti che scadono **nel periodo 1.8. – 20.08 di ogni anno**, possono essere effettuati entro il 20.08 dello stesso mese, senza nessuna maggiorazione.

**21 agosto 2017**

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di luglio 2017.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di luglio 2017.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti trimestrali relativo al secondo trimestre 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di luglio 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di luglio 2017.
- ❑ Versamento della 2° rata fissa per il 2017 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti scritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
- ❑ Versamento con maggiorazione 0,40% saldo imposte 2016 e primo acconto 2017.

**25 agosto 2017**

- ❑ Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi intracomunitari delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio 2017 (soggetti mensili)

**31 agosto 2017**

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/08/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/08/2017.

**18 settembre 2017**

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di agosto 2017.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di agosto 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di agosto 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di agosto 2017.
- ❑ Spesometro 2017: trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017.

- ❑ Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2017.

#### 25 settembre 2017

- ❑ Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi intracomunitari delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto 2017 (soggetti mensili).

#### 2 ottobre 2017

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2017.
- ❑ Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello Redditi 2017 relativo al 2016 di persone fisiche, società di persone e assimilate e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
- ❑ Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello IRAP 2017 relativo al 2016 di persone fisiche, società di persone e assimilate e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
- ❑ Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello CNM 2017 relativo al 2016 da parte della Società Consolidante.

#### 16 ottobre 2017

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di settembre 2017.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di settembre 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di settembre 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di settembre 2017.
- ❑ Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello Redditi 2017 relativo al 2016 di soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.
- ❑ Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello IRAP 2017 relativo al 2016 di soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.
- ❑ Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello CNM 2017 relativo al 2016 da parte della Società Consolidante per i soggetti IRES, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

***La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Venero & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Venero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.***